

01803-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Gaetano De Amicis - Presidente -
Angelo Costanzo
Benedetto Paternò Raddusa
Fabrizio D'Arcangelo
Andrea Natale - Relatore -

Sent. n. sez. 1398/2025
UP - 03/12/2025
R.G.N. 26852/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare
inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata telematicamente dall'Avv. ██████████, difensore
del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato
il giudizio di responsabilità penale formulato dal Tribunale di Salerno con sentenza
del 09/12/2024, riformando la decisione di primo grado unicamente in punto
trattamento sanzionatorio.

In entrambi i giudizi di merito, ██████████ è stato ritenuto responsabile dei
reati previsti dagli artt. 337 e 582 cod. pen. (reato, quest'ultimo, aggravato ai

sensi degli artt. 576, comma 1, n. 5-*bis*, 61, n. 2, cod. pen.); i fatti accertati in sede di merito possono essere schematicamente riassunti come segue: il sig. [REDACTED] avendo compiuto atti osceni mentre si trovava a bordo di un autobus, è stato inseguito dalla folla e ha trovato rifugio nell'androne di uno stabile; sopraggiunti gli operatori di pubblica sicurezza, egli avrebbe serbato un contegno ostile verso gli operatori di pubblica sicurezza, avrebbe cominciato a dimenarsi e a spintonare gli operanti, colpendo poi uno degli operatori di pubblica sicurezza con un calcio alla spalla e uno alla mano, provocando lesioni all'operatore di pubblica sicurezza colpito (in imputazione: contusione rachide cervicale, spalla e mano sinistra; in motivazione si fa altresì riferimento ad escoriazioni alla mano).

2. Il ricorrente impugna la citata decisione articolando un unico motivo di ricorso, nel quale si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 337 e 582 cod. pen. e in relazione agli artt. 62-*bis* e 131-*bis* cod. pen.) e vizio di motivazione (per carenza, illogicità e contraddittorietà della stessa).

La motivazione – ritenuta eccessivamente sintetica – non avrebbe indicato le fonti di prova utilizzate per la ricostruzione del fatto; né sarebbe stato spiegato perché il fatto (per come ricostruito) sia sussumibile nelle fattispecie in contestazione.

La Corte di appello di Salerno avrebbe poi trascurato di replicare a specifiche censure del ricorrente in punto elemento soggettivo del reato, non motivando alcunché sul punto.

La sentenza sarebbe altresì viziata con riferimento al mancato riconoscimento della non punibilità del reato di lesioni per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello ha stigmatizzato in modo improprio la condotta tenuta poco prima sull'autobus e quella tenuta nell'atto di commettere la resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di dati fattuali estranei alla riflessione da operare sulla tenuità in sé del fatto lesivo; a ciò si aggiunga – osserva il ricorrente – che, per gli atti osceni commessi a bordo dell'autobus, nessuna contestazione è stata elevata nei confronti del ricorrente.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui non riconosce la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate (non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento ai precedenti penali ed essendo stato viceversa trascurato il positivo comportamento processuale).

3. Il Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale Mariella De Masellis, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; esso sarebbe del tutto generico e incapace di scardinare il conforme accertamento svolto dai giudici di primo e secondo grado; con riferimento alle dedotte violazioni dell'art. 131-*bis* e

dell'art. 62-*bis* cod. pen., il ricorso trascura che, per effettuare le valutazioni che il ricorrente assume viziate, i giudici di merito hanno correttamente evocato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. (essendo sufficiente anche l'evocazione di taluno di essi, senza che sia necessario fare riferimento a ciascuno degli indici considerati da detta disposizione).

4. L'Avv. [REDACTED], nell'interesse del ricorrente, ha depositato memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero, ribadendo sostanzialmente la posizione argomentata nei motivi di ricorso.

5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 3 dicembre 2025, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, si deve dare conto del fatto che, nel caso in esame, i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito i fatti oggetto di giudizio proponendo una conforme ricostruzione storica, con argomenti – in fatto e in diritto – coerenti tra loro. Ciò premesso, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso diversi richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove.

Ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).

3. Con riferimento al fatto che la sentenza impugnata non avrebbe fatto riferimento alle fonti di prova utilizzate per il giudizio, si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto, tanto il Tribunale di Salerno (che ha proceduto nelle forme del giudizio abbreviato), quanto la Corte di appello, hanno indicato gli atti di polizia giudiziaria – e, in particolare, il verbale di arresto in flagranza di reato – dai quali hanno tratto le informazioni probatorie necessarie per il giudizio.

4. Con riferimento alla dedotta assenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, si evidenzia che il motivo di appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente era, in sé, piuttosto generico (allegando l'inesistenza dell'elemento psicologico, sul presupposto che il ricorrente avesse agito perché



psicologicamente coartato dalla paura della folla che voleva "punirlo" per il pregresso compimento di atti osceni sull'autobus e perché sollecitato dal contegno arrogante della polizia giudiziaria).

Rispetto a tale – si ribadisce, generica – contestazione della sussistenza dell'elemento psicologico, la Corte di appello ha affrontato i temi proposti nell'atto di appello.

La Corte di appello ha evidenziato che il sopraggiungere della polizia – che lo avrebbe sottratto alla folla inferocita – avrebbe dovuto "rasserenare" l'imputato; viceversa, quest'ultimo, anziché "rasserenarsi" ha serbato un contegno oppositivo verso gli operatori di polizia giudiziaria che, per come descritto nelle sentenze di merito, era sorretto dal necessario coefficiente psicologico; la Corte di appello rileva infatti che la condotta dell'imputato è stata teleologicamente diretta ad ottenere un risultato (impedire l'identificazione e conseguire così l'impunità rispetto al precedente compimento di atti osceni) che dimostra la chiara intenzionalità delle condotte e, dunque, la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in contestazione.

Ne discende che – a fronte di una motivazione che, pur sintetica, non può dirsi inesistente, né manifestamente illogica – il ricorrente sollecita questa Corte un diverso apprezzamento di fatto in ordine all'elemento psicologico del reato.

(all)

Ne discende l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo ora in considerazione.

5. Con riferimento al dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto del delitto di lesioni personali, occorre considerare che – anche sotto tale profilo – la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non manifestamente illogica.

La Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto evocando il contesto in cui si è verificato il reato di lesioni (perpetrato in luogo pubblico, subito dopo avere commesso atti osceni a bordo di un autobus) – così evocando il parametro di valutazione codificato dall'art. 133, primo comma, n. 1, cod. pen., richiamato dall'art. 131-bis cod. pen. – e osservando, altresì, che, nell'opporsi agli operatori di pubblica sicurezza, il ricorrente non avrebbe usato la "minima vis" necessaria a realizzare tale intento, ma avrebbe impiegato un'energia ulteriore, tanto da provocare lesioni personali agli agenti di polizia giudiziaria intervenuti (anche in questo caso venendo evocate le modalità dell'azione, vale a dire un parametro di giudizio valutabile ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità in esame).

Come evidente, si tratta di motivazione non apparente, né manifestamente illogica, che esprime un giudizio di fatto evocando i parametri di valutazione indicati dall'art. 131-bis cod. pen.

f

Ne discende che – anche con riferimento alla particolare tenuità del fatto – il ricorrente sollecita² questa Corte un diverso apprezzamento di fatto; da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo ora in considerazione. (all)

È solo il caso di evidenziare che questa Corte non ritiene che tale causa di non punibilità possa operare con riferimento all'ulteriore delitto in contestazione (il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, cui è ora applicabile la causa di non punibilità in parola, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, pubblicata in G.U. del 03/12/2025, n. 49).

L'applicazione in sede di legittimità di tale causa di non punibilità al delitto di resistenza a pubblico ufficiale per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, pur in astratto ammissibile, postula che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (conf. Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 – 01); detta causa di non punibilità risulta, in concreto, da escludere in considerazione delle stesse ragioni sviluppate dalla Corte di appello di Salerno per escludere la particolare tenuità del delitto di lesioni personali.

6. Con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva qualificata, il motivo di ricorso è a-specifico e, comunque, manifestamente infondato.

Il ricorrente evoca un positivo comportamento processuale, senza, tuttavia, indicare sotto quale profilo esso debba essere valutato in termini positivi.

Il ricorrente evoca, inoltre, un parametro inconferente rispetto al giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche (vale a dire, il rispetto della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata nei suoi confronti), trattandosi di contegno doveroso.

Il motivo di ricorso è inoltre manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia stigmatizzato i suoi precedenti penali. Si tratta di motivo manifestamente infondato, posto che la valutazione dei precedenti penali è elemento che legittimamente può essere apprezzato dal giudice di merito per le valutazioni da effettuare sul riconoscimento e la valenza eventualmente da attribuire alle circostanze attenuanti generiche.

Ciò posto, la Corte di appello – con motivazione non manifestamente illogica – ha evidenziato che le pur riconosciute circostanze attenuanti generiche non possono prevalere sulle aggravanti, in assenza di elementi ~~elementi~~ positivamente valutabili e in considerazione dei diversi precedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale del ricorrente (sul quale sono annotate precedenti condanne per lesioni, minaccia, molestie, atti persecutori, atti osceni, furto e danneggiamento). (all)

Il ricorso – sotto il profilo ora in considerazione – è dunque manifestamente infondato.

7. Il ricorso è conseguentemente inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

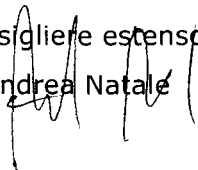
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/2025

Il Consigliere estensore

Andrea Natale



Il Presidente

Gaetano De Amicis



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Il Presidente

Gaetano De Amicis

